

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
14 giugno 2011, n. 626.**

**Deliberazione della Giunta regionale n. 2017 del 15 dicembre 2004 e s.i. concernente la disciplina dell'orario di lavoro del personale delle categorie. Adeguamento finalizzato all'ottimizzazione della prestazione lavorativa ed all'organizzazione complessiva del lavoro.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Franco Tomassoni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali attualmente vigenti in materia di orario di lavoro ed, in particolare, gli artt. 41, 45 e 46 del CCNL sottoscritto in data 14 settembre 2000;

Visto il regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale, attuativo della L.R. n. 2/2005, così come modificato con deliberazioni della Giunta regionale n. 281 del 23 febbraio 2010 e n. 58 del 26 gennaio 2011;

Richiamata la D.G.R. n. 2017 del 15 dicembre 2004, successivamente rettificata con D.G.R. n. 383/2005, con la quale è stata adottata la disciplina dell'orario di lavoro del personale delle categorie, entrata in vigore a partire dal 1° marzo 2005;

Vista la D.G.R. n. 216 del 14 marzo 2011 concernente la revisione della disciplina delle trasferte e spese di missione;

Richiamate, altresì, le ulteriori disposizioni in materia contenute nei CCID del comparto e della dirigenza;

Ritenuto di adeguare la disciplina dell'orario di lavoro del personale delle categorie, adottando interventi finalizzati all'ottimizzazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione complessiva del lavoro nell'ambito del quadro normativo vigente in materia;

Visto il verbale di concertazione sottoscritto in data 26 maggio 2011 dalle rappresentanze sindacali sia del personale delle categorie che della dirigenza,

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare come da *Allegato A*), le modifiche e le integrazioni inserite nella disciplina dell'orario di lavoro del personale delle categorie di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2017/2004 e s.i., concernenti una maggiore flessibilità dell'articolazione dell'orario di lavoro, la quantificazione complessiva della prestazione lavorativa giornaliera utile per l'erogazione del buono pasto e la corretta contabilizzazione dell'orario di lavoro svolto in trasferta, così come proposto nel suddetto documento istruttorio;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 della disciplina dell'orario di lavoro del personale delle categorie, la regolamentazione così modificata ed integrata si applica al personale dipendente, assegnato alle strutture della Giunta regionale e dell'Arusia compatibilmente con la tipologia del rapporto di lavoro instaurato;

4) di precisare che le disposizioni di cui all'art. 7 *"Buono pasto sostitutivo del servizio mensa"* si applicano anche alla dirigenza, in particolare con specifico riferimento alle pause ed alla quantificazione della prestazione lavorativa giornaliera da contabilizzare per avere titolo all'utilizzo del buono mensa;

5) di stabilire che le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2011;

6) di incaricare il Servizio Amministrazione del personale e relazioni sindacali di darne opportuna conoscenza e curare gli adempimenti conseguenti;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

*La Vicepresidente  
CASCIARI*

*(su proposta dell'assessore Tomassoni)*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 2017 del 15 dicembre 2004 e s.i. concernente la disciplina dell'orario di lavoro del personale delle categorie. Adeguamento finalizzato all'ottimizzazione della prestazione lavorativa ed all'organizzazione complessiva del lavoro.**

La disciplina dell'orario di lavoro del personale delle categorie, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2017 del 15 dicembre 2004, contiene disposizioni concernenti gli aspetti peculiari dell'organizzazione del lavoro, della prestazione lavorativa, del sistema autorizzativo e di controllo, di rilevazione e monitoraggio delle presenze/assenze.

Nell'ultimo quinquennio di applicazione, è stato monitorato l'andamento complessivo delle articolazioni giornaliere dell'orario di lavoro svolto dai dipendenti, in relazione all'organizzazione complessiva delle funzioni e delle attività attribuite alle strutture di appartenenza ed anche agli effetti economici conseguenti all'erogazione dei buoni pasto, applicando le attuali regole di fruizione.

Il contenimento della spesa per il personale rappresenta, in generale, un obiettivo stabilito dalle leggi finanziarie statali che, a partire dall'anno 2005, hanno imposto vincoli sempre più cogenti in materia. D'altro canto, occorre garantire il mantenimento delle tutele già introdotte nel quadro normativo vigente nonché l'adeguamento alle direttive che l'Amministrazione regionale intende adottare anche in attuazione della D.G.R. n. 812 del 31 maggio 2010 concernente "Prime misure di contenimento della spesa di personale".

Tenendo conto, quindi, dei dati raccolti e dando seguito all'esigenza di proporre interventi mirati alle economie di spesa ed all'ottimizzazione della prestazione lavorativa, sono state disposte alcune modifiche ed integrazioni all'attuale disciplina dell'orario di lavoro finalizzate:

- a) ad una maggiore flessibilità dell'articolazione dell'orario di lavoro;
- b) all'introduzione di una quantificazione complessiva della prestazione lavorativa giornaliera, utile per l'erogazione del buono pasto;
- c) alla corretta contabilizzazione dell'orario di lavoro svolto in trasferta.

Si riferisce, nel dettaglio, l'adeguamento degli articoli della disciplina dell'orario di lavoro, oggetto della presente proposta:

*Modifica: Art. 5 "Flessibilità".*

Fermo restando il rispetto dell'articolazione dell'orario di lavoro, così come disciplinata dall'art. 4, comma 1, riportato in nota<sup>1</sup>, si propone l'estensione della flessibilità in uscita antimeridiana dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Tale ampliamento della flessibilità dell'orario di lavoro permette:

- il completamento del debito orario giornaliero pari a 6 ore, con effetti immediati sulla riduzione dei rientri pomeridiani necessari per il recupero del debito orario;
- la promozione della tutela prevista dall'art. 9 (Misure a sostegno della flessibilità) della legge 8 marzo 2000, n. 53 volta a conciliare "tempo di vita e di lavoro".

*Integrazione: Art. 7 "Mensa".*

Alle modalità di fruizione del buono pasto attualmente previste, si intende aggiungere il vincolo della presenza effettiva in servizio non inferiore, complessivamente, a 8 ore giornaliere.

Le amministrazioni possono, infatti, erogare buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa, in relazione al proprio assetto organizzativo, compatibilmente con le risorse disponibili e rispettando le modalità applicative già definite nel Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 14 settembre 2000.

L'introduzione della quantificazione complessiva della presenza in servizio pari ad 8 ore è finalizzata alla razionalizzazione della prestazione lavorativa che deve essere opportunamente pianificata nel rispetto delle effettive esigenze di servizio connesse alle funzioni/attività svolte ed agli obiettivi assegnati.

*Riformulazione: Art. 11 "Trasferte".*

Si intende disciplinare in maniera più dettagliata, con riferimento all'effettiva prestazione lavorativa resa in trasferta, il computo dell'orario di servizio e delle ore di viaggio tenuto conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che, a partire dalle disposizioni contrattuali contenute nel CCNL 14 settembre 2000, è intervenuta:

- con la soppressione dell'indennità di trasferta in attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- con una nuova definizione di "orario di lavoro" espressa nel decreto legislativo n. 66/2003 e s.m.i., in attuazione delle direttive CE in materia;
- con interpretazioni esplicative, sentenze ed interpelli della Cassazione civile - sezione lavoro - e del Ministero del Lavoro.

La suddetta riformulazione è già stata inserita nella revisione della disciplina delle trasferte e spese di missione, approvata con D.G.R. n. 216 del 14 marzo 2011.

Gli interventi di adeguamento della disciplina dell'orario di lavoro vigente, sono stati oggetto di confronto concerto - che si è concluso positivamente in data 26 maggio 2011 - con le rappresentanze sindacali aziendali sia della dirigenza che del personale delle categorie.

Per quanto sopra rappresentato, si propone alla Giunta regionale l'adozione di un provvedimento per l'approvazione delle modifiche e delle integrazioni, di cui all'*allegato A*.

Perugia, lì 10 giugno 2011

*L'istruttore  
F.to FRANCESCA CERSOSIMO*

<sup>1</sup> Art. 4: "1. Il debito orario è fissato in 36 ore settimanali distribuite durante le ore antimeridiane e durante le ore post-meridiane, di norma, per non meno di 6 e non più di 9 ore lavorative nell'arco della giornata compreso fra le 7.45 e le ore 19.00. Ogni prestazione non può eccedere le 6 ore continue. Il superamento di 9 ore lavorative giornaliere deve essere concordato con il responsabile della struttura di appartenenza.....omissis.....";

**ALLEGATO A)**

**DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE**  
**(adottata con DGR 15 dicembre 2004 n. 2017)**

<b>TESTO VIGENTE</b> <b>DGR N. 2010/2004</b> <b>(in vigore dal 1° marzo 2005)</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b> <b>(in grassetto le modifiche</b> <b>inserite al testo vigente)</b>
<p><b>ART. 5 - Flessibilità</b></p> <p>1. Fermo restando il rispetto di quanto disposto al precedente art. 4, comma 1 è consentita la flessibilità, nel limite di 60 minuti, che può essere utilizzata in entrata o in uscita o in entrambi i casi, nei seguenti <i>periodi di tempo</i>:</p> <p>a) entrata antimeridiana : dalle ore 7.45 alle ore 9.00</p> <p>b) uscita antimeridiana: dalle ore 13.00 alle ore 14.15</p> <p>2. In ogni caso il/la dipendente deve assicurare il periodo minimo di presenza obbligatoria, compreso dalle <b>9.00</b> alle <b>13.00</b>. Non è consentita oscillazione nel periodo di presenza obbligatoria .</p> <p>3. L'utilizzo dell'orario flessibile non richiede assenso preventivo, ma comporta che eventuali recuperi compensativi di carenze orarie (entro il limite massimo di 10 ore mensili) debbano essere effettuati, di norma, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è verificato l'ammacco, sulla base di un piano di lavoro concordato con il Responsabile della struttura di appartenenza, sempre comunque nell'ambito della programmazione delle attività della Direzione.</p> <p>4. In caso di mancato recupero entro i termini di cui al precedente comma 3 si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.</p> <p>5. Il presente articolo non si applica al personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito in turni giornalieri.</p>	<p><b>ART. 5 - Flessibilità</b></p> <p><b>1. Fermo restando il rispetto di quanto disposto al precedente art. 4, comma 1 è consentita la flessibilità dell'orario, sia in entrata che in uscita, o in entrambi i casi, nei seguenti periodi di tempo:</b></p> <p>a) entrata antimeridiana : dalle ore 7.45 alle ore 9.00</p> <p><b>b) uscita antimeridiana:</b> <b>dalle ore 13.00 alle ore 15.00</b></p> <p>2. In ogni caso il/la dipendente deve assicurare il periodo minimo di presenza obbligatoria, compreso dalle <b>9.00</b> alle <b>13.00</b>. Non è consentita oscillazione nel periodo di presenza obbligatoria .</p> <p>3. L'utilizzo dell'orario flessibile non richiede assenso preventivo, ma comporta che eventuali recuperi compensativi di carenze orarie (entro il limite massimo di 10 ore mensili) debbano essere effettuati, di norma, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è verificato l'ammacco, sulla base di un piano di lavoro concordato con il Responsabile della struttura di appartenenza, sempre comunque nell'ambito della programmazione delle attività della Direzione.</p> <p>4. In caso di mancato recupero entro i termini di cui al precedente comma 3, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.</p> <p>5. Il presente articolo non si applica al personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito in turni giornalieri.</p>

<p><b>ART. 7 - Mensa</b></p> <p>1. Il diritto a fruire del servizio di mensa è legato alla presenza in servizio ed in ogni caso non è ammessa a riguardo alcuna forma di monetizzazione indennizzante.</p> <p>2. Sono ammessi ad usufruire del servizio-mensa i dipendenti, che dopo la pausa di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, proseguono la loro attività lavorativa per almeno 2 ore nelle ore pomeridiane per il rientro obbligatorio ed il cui orario di lavoro non è articolato in turni.</p> <p>3. L'erogazione di ulteriori buoni pasto nei pomeriggi non interessati al rientro obbligatorio, è legata a presenza in servizio di durata superiore alle due ore, preventivamente autorizzata dal responsabile della struttura, sia in caso di lavoro straordinario, sia in caso di recupero carenze orarie. Il plus-orario non preventivamente autorizzato non rientra fra le fattispecie contrattualmente definite per il diritto a fruire del buono-pasto.</p>	<p><b>ART. 7</b>  <b><i>Buono pasto sostitutivo del servizio Mensa</i></b></p> <p>1. Il diritto a fruire del servizio di mensa è legato alla presenza in servizio ed in ogni caso non è ammessa a riguardo alcuna forma di monetizzazione indennizzante.</p> <p>2. Sono ammessi <b>alla fruizione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa-</b> i dipendenti che, dopo la pausa di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, proseguono la loro attività lavorativa per almeno 2 ore nelle ore pomeridiane per il rientro obbligatorio, e <b>svolgono complessivamente almeno 8 ore di servizio</b>, ed il cui orario di lavoro non è articolato in turni.</p> <p>3. L'erogazione di ulteriori buoni pasto nei pomeriggi non interessati dal rientro obbligatorio, <b>è legata alle stesse condizioni sopra evidenziate, ed alla preventiva e formale</b> autorizzazione del responsabile della struttura, sia in caso di lavoro straordinario, sia in caso di recupero carenze orarie. Il plus-orario non preventivamente autorizzato non rientra fra le fattispecie contrattualmente definite per il diritto a fruire del buono-pasto.</p>
<p><b>ART. 11 - Trasferta</b></p> <p>1. Le trasferte sono regolate dal vigente disciplinare inerente le modalità delle trasferte e liquidazione del relativo trattamento economico. Le ore di servizio effettivamente rese nella sede di trasferta in eccedenza all'orario teorico giornaliero dovuto e strettamente legate alla natura e all'entità dei compiti da svolgere, sono valutate ore eccedenti soggette a regime di recupero, fatto salvo il caso di personale espressamente e preventivamente autorizzato all'effettuazione di lavoro straordinario. In quest'ultimo caso le ore in questione sono valutate quale straordinario e concorrono alla determinazione dei limiti individuali autorizzati.</p> <p>2. Le ore di servizio in trasferta debbono risultare da esposizione resa dal dipendente nell'apposita tabella, espressamente convalidata per congruità - unitamente a tutta</p>	<p><b>ART. 11</b>  <b><i>Trasferta e Orario di servizio</i></b>  <b>(sostituito senza introdurre sostanziali modifiche)</b></p> <p>1. Le trasferte sono regolamentate dalle disposizioni contenute nel vigente disciplinare delle trasferte e spese di missione.</p> <p>2. La prestazione lavorativa eccedente l'orario teorico giornaliero dovuto, effettivamente resa nella sede della trasferta, connessa alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere, dà luogo ad equivalente riposo compensativo. Le ore eccedenti concorrono alla determinazione dei limiti individuali liquidabili, nei confronti del personale formalmente e preventivamente autorizzato a prestazioni di lavoro straordinario.</p> <p>3. Nell'ipotesi in cui la trasferta sia effettuata nella giornata di sabato, considerata "non lavorativa" nel caso l'orario sia articolato su cinque giorni settimanali, al dipendente compete la normale valorizzazione delle ore effettivamente lavorate al fine del</p>

<p>la documentazione ad essa allegata - a cura del/della Responsabile della struttura di appartenenza.</p>	<p>completamento dell'orario d'obbligo settimanale (pari a 36 ore). L'eventuale eccedenza oraria dà luogo ad equivalente riposo compensativo, fatto salvo il caso di personale formalmente e preventivamente autorizzato a prestazioni di lavoro straordinario liquidabile che può optare o per il riposo compensativo o, in alternativa, per il relativo trattamento economico.</p>
<p>3. Nell'ipotesi in cui la trasferta sia effettuata nella giornata di sabato, e per il personale il cui orario sia articolato su cinque giorni, le ore di servizio effettivamente rese nella sede di trasferta, parimenti esposte e convalidate come al precedente comma sono considerate ore eccedenti soggette a regime di recupero, fatto salvo il caso di personale espressamente e preventivamente autorizzato all'effettuazione di lavoro straordinario. In quest'ultimo caso le ore in questione sono valutate quale straordinario e concorrono alla determinazione dei limiti individuali autorizzati.</p>	<p>4. Ove la trasferta venga effettuata nella giornata di domenica o nei giorni infrasettimanali considerati dalla legge festivi, le ore di servizio rese danno luogo ad equivalente riposo compensativo, fatto salvo il caso di personale formalmente e preventivamente autorizzato a prestazioni di lavoro straordinario liquidabile che può optare o per il riposo compensativo o, in alternativa, per il relativo trattamento economico.</p>
<p>4. Ove la trasferta venga effettuata nella giornata della domenica o nei giorni considerati dalla legge festivi, le ore della trasferta danno luogo a riposo sostitutivo e, in caso di personale espressamente e preventivamente autorizzato, all'effettuazione di lavoro straordinario.</p>	<p>5. Il tempo occorrente per il viaggio di andata e di ritorno calcolato dalla ordinaria sede di servizio o dalla dimora abituale -qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 41, comma 1, del CCNL 14.09.2000- alla sede di missione e viceversa, è considerato utile solo al fine di completare il debito orario giornaliero, pertanto non dà luogo ad eccedenza d'orario.</p>
<p>5. Le ore di viaggio per trasferta sono considerate ai fini dell'assolvimento del debito orario nonché della corresponsione dell'indennità di trasferta, fatta eccezione per il servizio reso dagli autisti, per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo di guida e quello di attesa, sorveglianza e custodia automezzo.</p>	<p>6. L'eventuale valorizzazione dell'orario di trasferta che risulti eccedente rispetto all'orario d'obbligo giornaliero -comprensivo quindi delle ore di viaggio- è attribuita al Dirigente che - nell'esercizio delle funzioni datoriali conferite-sottoscrive sia l'apposito giustificativo sia la tabella riepilogativa mensile delle trasferte, garantendo il complessivo espletamento dell'attività lavorativa, così come espresso dalla normativa di riferimento che definisce <i>"orario di lavoro" qualiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.</i></p>
<p>Le ulteriori ore corrispondenti al tempo di viaggio possono concorrere al completamento dell'orario mensile e sono riportate allo stesso fine al mese successivo per un arco temporale massimo di tre mesi.</p>	<p>7. Per quanto riguarda il personale con profilo professionale di "meccanico autista specializzato", in deroga a quanto riportato al comma 5, il tempo di guida e quello di attesa, sorveglianza e custodia dell'automezzo affidato, costituisce a pieno titolo attività lavorativa.</p>

**ALLEGATO B)**

**DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO  
DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE  
(adottata con DGR 15 dicembre 2004 n. 2017)**

**TESTO DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATE/MODIFICATE  
con DGR 14 giugno 2011, n. 626**

**ART. 5**  
*Flessibilità*

1. Fermo restando il rispetto di quanto disposto al precedente art. 4, comma 1 è consentita la flessibilità dell'orario, sia in entrata che in uscita, o in entrambi i casi, nei seguenti periodi di tempo:
  - a) entrata antimeridiana :  
dalle ore 7.45 alle ore 9.00
  - b) uscita antimeridiana:  
dalle ore 13.00 alle ore 15.00
2. In ogni caso il/la dipendente deve assicurare il periodo minimo di presenza obbligatoria, compreso dalle **9.00 alle 13.00**. Non è consentita oscillazione nel periodo di presenza obbligatoria .
3. L'utilizzo dell'orario flessibile non richiede assenso preventivo, ma comporta che eventuali recuperi compensativi di carenze orarie (entro il limite massimo di 10 ore mensili) debbano essere effettuati, di norma, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è verificato l'ammacco, sulla base di un piano di lavoro concordato con il Responsabile della struttura di appartenenza, sempre comunque nell'ambito della programmazione delle attività della Direzione.
4. In caso di mancato recupero entro i termini di cui al precedente comma 3, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.
5. Il presente articolo non si applica al personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito in turni giornalieri.

**ART. 7**  
*Buono pasto sostitutivo del servizio Mensa*

- 1 Il diritto a fruire del servizio di mensa è legato alla presenza in servizio ed in ogni caso non è ammessa a riguardo alcuna forma di monetizzazione indennizzante.
2. Sono ammessi **alla fruizione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa-** i dipendenti che, dopo la pausa di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, proseguono la loro attività lavorativa per almeno 2 ore nelle ore pomeridiane per il rientro obbligatorio, e **svolgono complessivamente almeno 8 ore di servizio**, ed il cui orario di lavoro non è articolato in turni.
3. L'erogazione di ulteriori buoni pasto nei pomeriggi non interessati dal rientro obbligatorio, è **legata alle stesse condizioni sopra evidenziate, ed alla preventiva e formale** autorizzazione del responsabile della struttura, sia in caso di lavoro straordinario, sia in caso di recupero carenze orarie. Il plus-orario non preventivamente autorizzato non rientra fra le fattispecie contrattualmente definite per il diritto a fruire del buono-pasto.

**ART. 11**  
***Trasferta e Orario di servizio***

1. Le trasferte sono regolamentate dalle disposizioni contenute nel vigente disciplinare delle trasferte e spese di missione.
2. La prestazione lavorativa eccedente l'orario teorico giornaliero dovuto, effettivamente resa nella sede della trasferta, connessa alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere, dà luogo ad equivalente riposo compensativo. Le ore eccedenti concorrono alla determinazione dei limiti individuali liquidabili, nei confronti del personale formalmente e preventivamente autorizzato a prestazioni di lavoro straordinario.
3. Nell'ipotesi in cui la trasferta sia effettuata nella giornata di sabato, considerata "non lavorativa" nel caso l'orario sia articolato su cinque giorni settimanali, al dipendente compete la normale valorizzazione delle ore effettivamente lavorate al fine del completamento dell'orario d'obbligo settimanale (pari a 36 ore). L'eventuale eccedenza oraria dà luogo ad equivalente riposo compensativo, fatto salvo il caso di personale formalmente e preventivamente autorizzato a prestazioni di lavoro straordinario liquidabile che può optare o per il riposo compensativo o, in alternativa, per il relativo trattamento economico.
4. Ove la trasferta venga effettuata nella giornata di domenica o nei giorni infrasettimanali considerati dalla legge festivi, le ore di servizio rese danno luogo ad equivalente riposo compensativo, fatto salvo il caso di personale formalmente e preventivamente autorizzato a prestazioni di lavoro straordinario liquidabile che può optare o per il riposo compensativo o, in alternativa, per il relativo trattamento economico.
5. Il tempo occorrente per il viaggio di andata e di ritorno calcolato dalla ordinaria sede di servizio o dalla dimora abituale -qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 41, comma 1, del CCNL 14.09.2000- alla sede di missione e viceversa, è considerato utile solo al fine di completare il debito orario giornaliero, pertanto non dà luogo ad eccedenza d'orario.
6. L'eventuale valorizzazione dell'orario di trasferta che risulti eccedente rispetto all'orario d'obbligo giornaliero -comprensivo quindi delle ore di viaggio- è attribuita al Dirigente che -nell'esercizio delle funzioni datoriali conferite- sottoscrive sia l'apposito giustificativo sia la tabella riepilogativa mensile delle trasferte, garantendo il complessivo espletamento dell'attività lavorativa, così come espresso dalla normativa di riferimento che definisce "*orario di lavoro*" *qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni*.
7. Per quanto riguarda il personale con profilo professionale di "meccanico autista specializzato", in deroga a quanto riportato al comma 5, il tempo di guida e quello di attesa, sorveglianza e custodia dell'automezzo affidato, costituisce a pieno titolo attività lavorativa.